

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: Servizio 3 Registro Imprese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

AREA SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

**OGGETTO: IMPRESE INDIVIDUALI CON DOMICILIO DIGITALE INVALIDO
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: DIFFIDA ALLA MODIFICA E AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 5 DL
N. 179/2012 – L N. 221/2012, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DL N 76/2020-L
120/2020**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Vicenza, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 3 del 16 marzo 2023;

VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 6 del 26 maggio 2020;

VISTA la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Vicenza, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 126 del 1° dicembre 2022, in cui sono state individuate le seguenti Aree dirigenziali: Area Funzioni di Staff attribuita al Segretario Generale, Area Servizi anagrafico-certificativi, Area Servizi di Regolazione e Promozione territorio imprese, Area Gestione delle Risorse;

VISTO che con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 19 settembre 2023 il dr. Michele Marchetto è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Vicenza a decorrere dal 27 settembre 2023;

VISTO che con la deliberazione n. 115 del 28 settembre 2023 la Giunta ha assegnato al Segretario Generale, dr. Michele Marchetto, la dirigenza ad interim dell'Area Servizi anagrafico-certificativi, a decorrere dal 27 settembre 2023 fino al 31 dicembre 2025 e ha confermato gli incarichi assegnati con la deliberazione n. 141 del 20 dicembre 2022;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 221 del 26/11/2014, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza;

VISTI l'articolo 8, L. n. 580/1993, il D.P.R. n. 581/1995;

VISTI:

- l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: «...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...»;
- l'articolo 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 DL n. 76/2020 convertito il legge n. 120/2020 – che prevede:
 - l'obbligo per le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscriverne nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC) e di mantenerlo attivo;
 - nel caso in cui il domicilio digitale, comunicato dall'impresa, risulti invalido, il Conservatore del registro delle imprese, d'ufficio o su segnalazione, chiede all'imprenditore di comunicare al registro imprese un nuovo valido domicilio digitale entro il termine di trenta giorni e, decorso detto termine senza opposizione da parte dell'imprenditore stesso, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese;
 - contro il provvedimento di cancellazione del domicilio digitale l'imprenditore può proporre ricorso al giudice del registro, ai sensi dell'art. 2189 codice civile;
 - a seguito della cancellazione del domicilio digitale invalido, l'ufficio del registro delle imprese irroga la sanzione di cui all'art. 2194 del codice civile in misura triplicata e assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

VISTA la comunicazione prot. n. 11514 del 23 maggio 2022 (al prot. Camerale n. 42228 del 23/05/2022) con cui Unioncamere ha trasmesso le “*linee guida ai fini dell'assegnazione del domicilio digitale (articolo 37 decreto legge 26 luglio 2020 n. 76)*”;

RICHIAMATO l'articolo 6 del Regolamento camerale per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio¹ ove è previsto «*l'ufficio provvede all'avvio cumulativo del procedimento nei confronti delle imprese per cui viene accertato lo stesso tipo di irregolarità e il procedimento si conclude mediante l'adozione di un unico provvedimento cumulativo. Per l'esecuzione delle iscrizioni nel registro delle imprese l'ufficio può avvalersi di sistemi informatici di caricamento cumulativo ed automatizzato dei dati.*»

CONSIDERATO che l'ufficio ha verificato che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali aventi sede nella provincia di Vicenza, indicate nell'elenco allegato, presentano un domicilio digitale non attivo, in quanto in stato “revocato” o “inesistente”;

¹ Il “ Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio relativi al registro delle imprese e al Repertorio delle notizie economico amministrative” è stato approvato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n. 11 e successivamente modificato dalla Giunta Camerale con delibera n. 84 del 21/07/2022, ratificata dal Consiglio Camerale con modifiche con delibere n. 8 e 9 del 29/09/2022.

RITENUTO che alle imprese individuali inattive siano in tutto assimilabili le imprese individuali formalmente attive, ma da tempo non operative e per le quali l'ufficio del registro delle imprese ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2 D.P.R. n. 247/2004;

PRESO ATTO che Infocamere Scpa ha fornito un elenco di n. 776 imprese individuali che, alla data del 10 maggio 2025, presentano un domicilio digitale non valido, in quanto revocato o inesistente o non univoco, iscritto nel registro delle imprese, e non sono soggette a procedure concorsuali;

VISTA la legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 8, comma 3, ove è previsto che «Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima»;

VISTO altresì l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale dispone che *«gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»* e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTO il "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative"², in particolare l'articolo 8, comma 2³, e la direttiva del Conservatore del registro imprese prot. n. 0044764/U del 04/06/2021, ove è previsto che *«quando le imprese interessate non hanno provveduto – in ottemperanza all'art. 37 del DL Semplificazioni e alle norme in materia – all'iscrizione del proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese, l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alle comunicazioni inerenti i procedimenti d'ufficio di cancellazione, previsti dal DPR n. 247/2004, dagli articoli 2490 c.c., 37 e 40 del DL Semplificazioni, come richiamati in premessa, mediante: a) pubblicazione dell'avviso e/o del provvedimento all'Albo on line della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;»*;

VISTA la comunicazione di diffida che è parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'elenco di n. 776 imprese individuali destinatarie della diffida che è parte integrante del presente provvedimento;

² Vedere nota 1.

³ L'art. 8, comma 2, del Regolamento prevede che «Il responsabile del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per il numero di destinatari, provvede a notificare l'avvio del procedimento amministrativo mediante pubblicazione all'albo camerale, secondo le modalità definite con direttiva del Dirigente dell'area anagrafica.»

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio Registro delle Imprese e la legittimità del provvedimento:

DETERMINA

- di approvare la comunicazione di diffida allegata, che si ritiene portata a conoscenza delle imprese nell'elenco, unito alla stessa, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Vicenza, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata ai provvedimenti del Conservatore del registro delle imprese, secondo la normativa in premessa citata;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo camerale il 9 giugno 2025 per 30 giorni, venendo a scadere il termine per la comunicazione del domicilio digitale da parte dell'impresa una volta decorsi ulteriori 30 giorni, vale a dire il giorno 8 agosto 2025;
- di dare atto che nel caso in cui le imprese in elenco non regolarizzino la propria posizione comunicando al registro delle imprese il proprio valido domicilio digitale, ai sensi dell'art 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 DL n. 76/2020 convertito il legge n. 120/2020- sarà disposta la cancellazione del domicilio digitale invalido e di conseguenza sarà avviato il procedimento per applicare, relativamente all'omesso adempimento, la sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 del codice civile in misura triplicata e contestualmente assegnare d'ufficio all'impresa un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
Conservatore del Registro delle Imprese
(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni